



Comune di Finale Emilia
Ufficio Servizi Sociali

Prot. n° 2026/0012488

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

indetto ai sensi della Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e ss.mm.ii. e del Regolamento Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2026, per la formazione della graduatoria di assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul territorio comunale.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

in attuazione della determinazione n. 260 del 19 Maggio 2026

RENDE NOTO

che è indetto il concorso pubblico per la formazione della graduatoria dei partecipanti al presente Bando.

La domanda di accesso alla graduatoria, "in bollo" ai sensi del D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii., redatta su apposito modulo, compilabile su idoneo software dedicato con il supporto dell'Operatore dei Servizi Sociali presso l'Ufficio Servizi Sociali oppure compilabile a cura del richiedente su modulo cartaceo, **deve essere presentata** da cittadini maggiorenni, per sé ed il proprio nucleo familiare, in possesso dei previsti requisiti d'accesso in materia di ERP stabiliti dalla disciplina regionale, e, **deve essere consegnata all'Ufficio Servizi Sociali** sito a **Finale Emilia in Viale della Rinascita n. 6**, tel. 0535 788308/788312 **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno Lunedì 29 Giugno 2026** secondo le modalità contenute nel presente Bando.

Per la compilazione della domanda con il supporto dell'Operatore dei Servizi Sociali é necessario **prendere appuntamento telefonando allo Sportello Sociale/all'Ufficio Servizi Sociali** ai numeri di telefono 0535 788308 e 0535 788312 **nelle seguenti giornate e orari:**

- Lunedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30
- Martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00
- Mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 13.30
- Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30

oppure recandosi personalmente presso la sede di Viale della Rinascita n. 6 a Finale Emilia il Mercoledì mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Si precisa che in caso di eccedenza di richieste di appuntamenti per la compilazione della domanda con il supporto dell'Operatore dei Servizi Sociali, rispetto alla possibile calendarizzazione degli stessi nell'arco temporale di "apertura" e "chiusura" del bando, verrà fornito al richiedente l'apposito modulo da compilarsi a sua cura, disponibile anche sul sito web del Comune di Finale Emilia www.comune.finale.mo.it

Qualunque modifica, integrazione e correzione relativa al contenuto della domanda può essere fatta valere dal richiedente prima della scadenza del presente bando.

Ogni cittadino inserito nella graduatoria può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente. La domanda inoltrata al di fuori dei termini del Bando è priva di ogni validità.

1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

I requisiti per l'accesso negli alloggi di edilizia residenziale pubblica debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente ai requisiti di cui alle sottostanti lettere c), d), e), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto alla data di presentazione della domanda, come previsto dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 154/2018.

Possono partecipare al bando di concorso pubblico i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

- a.1) cittadino italiano;
- a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3) familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

(Coloro che hanno un titolo di soggiorno biennale scaduto ed in fase di rinnovo, possono presentare la domanda allegando la ricevuta dell'istanza di rinnovo; la domanda sarà però inserita in graduatoria con riserva – il rinnovo dovrà essere confermato entro la data di eventuale assegnazione dell'alloggio).

B) Residenza o sede dell'attività lavorativa

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

- b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- b.2) abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune di Finale Emilia.

Disposizioni specifiche per soggetto iscritto all'AIRE:

⇒ il soggetto iscritto all'AIRE presso questo Comune può presentare domanda purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi;

⇒ secondo la normativa vigente in materia di ISEE "*il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.*" (art. 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013); al fine della valutazione del requisito del reddito, i soggetti iscritti all'AIRE che non possono presentare l'ISEE in quanto non ricadano nell'ambito di applicazione della disposizione sopra richiamata, sono tenuti in fase di presentazione della domanda e in fase di assegnazione dell'alloggio a presentare l'ISEE simulato, accedendo al portale INPS; tale ISEE simulato ha il valore di un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con le relative responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Il Comune valuterà la sussistenza del requisito del reddito e l'attribuzione dei relativi punteggi in base all'ISEE simulato;

⇒ il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal Regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24/2001.

C) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio, ovunque ubicato ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentate, restando nella facoltà dei Comuni disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, in relazione alla titolarità o meno dei diritti sopra indicati, potranno essere richiesti ai cittadini, in qualsiasi momento, certificazioni o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità degli Stati esteri, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dalle autorità consolari italiane che ne attestano la conformità all'originale, di cui all' Art. 3 comma 4 del DPR. n. 445/2000.

Ulteriori controlli potranno essere effettuati ai sensi del vigente "Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, la Guardia di Finanza, l'ANCI Emilia-Romagna e le Aziende Casa Emilia-Romagna per la promozione e il coordinamento del sistema dei controlli in materia di alloggi erp" approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1055 del 03/07/2018 e ss.mm.ii..

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla L. n. 76 del 2016 o della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

D) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

- d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 8 agosto 1977, n. 513 "*Testo unico e disposizioni generali sull'edilizia popolare ed economica. Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica*" o della Legge 24 dicembre 1993, n. 560 "*Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*" o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
- d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

E) Reddito per l'accesso

Il requisito del reddito si articola in due componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare.

- **ISEE:** il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a € 20.217,01;

- **PATRIMONIO MOBILIARE:** il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a € 41.249,60; per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Entrambi i valori (ISEE e PATRIMONIO MOBILIARE) vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei due limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio ERP.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

Il Comune può richiedere controlli da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate e può consultare in via informatica la banca dati dell'Agenzia delle Entrate e delle Conservatorie dei Registri Immobiliari.

I predetti requisiti devono essere in possesso del cittadino richiedente e del suo nucleo familiare, secondo i criteri sopra descritti, al momento di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni di punteggio per l'assegnazione dell'alloggio.

2) SOGGETTI RICHIEDENTI

Il nucleo familiare avente diritto è quello definito dall'art. 24 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii. con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla Legge del 20 maggio 2016, n. 76:

- La famiglia costituita da:
 - Coniugi,
 - Persone unite civilmente nelle forme e con le modalità di cui alla L. n. 76/2016,
 - "Conviventi di fatto" come definiti dalla L. n. 76/2016,

dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno parte del nucleo, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

- Il nucleo di persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per riconoscere la convivenza, il Comune fa riferimento alla certificazione anagrafica che attesta la composizione e la data di costituzione del nucleo familiare.

I minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali. Per quanto riguarda la composizione del nucleo richiedente e la possibilità di elencare i familiari di cittadini stranieri ancora residenti all'estero, devono essere indicati nel nucleo solo quei familiari per i quali è già stato autorizzato il ricongiungimento familiare.

3) MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA - PUNTEGGIO

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere compilata unicamente sull'apposito modulo predisposto dal Comune. Nel predetto modulo sono indicati gli elementi prescritti dall'art. 15 della L.R. n. 24/2001, e ss.mm.ii., ed è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza. Detto questionario è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dalla "Tabella dei Punteggi" allegata al Regolamento per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e riguarda le condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dalla Tabella stessa. Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre l'idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti previsti dall' "Atto unico sull'edilizia residenziale pubblica" approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 6 giugno 2018, n. 154.

TABELLA DEI PUNTEGGI

Per la formazione della graduatoria i punteggi sono attribuiti in relazione alle seguenti condizioni soggettive ed oggettive.

I - CONDIZIONI SOGGETTIVE

ANZIANI

A.1 - Solo settantenni e oltre Nucleo familiare richiedente composto solo da persone di età pari o superiore a 70 anni (anche con eventuali minori o maggiorenni con disabilità a carico) alla data di pubblicazione del bando.	punti 12
A.2 - Solo sessantacinquenni e oltre Nucleo familiare richiedente composto solo da persone di età pari o superiore a 65 anni (anche con eventuali minori o maggiorenni con disabilità a carico) alla data di pubblicazione del bando.	punti 8
A.3 - Più settantenni e oltre Presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età pari o superiore a 70 anni residente/i anagraficamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando con detto nucleo familiare.	punti 5

I punteggi A.1, A.2, A.3 non sono cumulabili fra di loro.

PERSONE CON DISABILITÀ

Si considera persona con disabilità il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3 o minore riconosciuto in tale condizione dalla vigente normativa in materia (Legge 30 marzo 1971, 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"; Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate").

B.1 - Adulto con disabilità al 100% Presenza, nel nucleo familiare richiedente, di persona con disabilità riconosciuta al 100% o cieco totale o sordomuto residente anagraficamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando con detto nucleo familiare.	punti 12
---	-----------------

B.2 - Adulto con disabilità dal 67% al 99% Presenza, nel nucleo familiare richiedente, di persona con disabilità riconosciuta pari o superiore al 67% ed inferiore al 100% o cieco parziale residente anagraficamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando con detto nucleo familiare.	punti 8
B.3 - Minore L. 104/92 Minore con disabilità ai sensi della L. 104/92 Art. 3 comma 3 alla data di pubblicazione del bando.	punti 12
B.4 - Minore L. 104/92 Minore con disabilità ai sensi della L. 104/92 Art. 3 comma 1 alla data di pubblicazione del bando.	punti 8

I punteggi B.1, B.2 non sono cumulabili fra di loro sulla stessa persona.

I punteggi B.3, B.4 non sono cumulabili fra di loro sulla stessa persona.

SITUAZIONE FAMILIARE

C.1 – Monogenitoriale Nucleo familiare composto da un solo adulto con minore(i) convivente(i) a seguito di: nubilato, celibato, separazione legale, divorzio, alla data di pubblicazione del bando.	punti 5
C.1 bis Nucleo familiare composto da un solo adulto con minore(i) convivente(i) a seguito di: vedovanza, figlio riconosciuto da un solo genitore, abbandono del figlio o affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, alla data di pubblicazione del bando.	punti 8
C.2 - Presenza di minori Nucleo familiare con figli minori alla data di pubblicazione del bando.	punti 2 per ogni minore fino ad un massimo di punti 6
C.3 - Giovane coppia Nucleo familiare richiedente formato da giovane coppia (coniugati, unioni civili o conviventi di fatto uniti stabilmente da legami affettivi di coppia ai sensi della Legge n. 76 del 20/05/2016) in cui entrambi i componenti non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.	punti 5
C.4 - Soggetti singoli Nucleo familiare composto da una sola persona di età superiore a 40 anni alla data di pubblicazione del bando.	punti 5

DISAGIO SOCIALE

(riferito al nucleo familiare per il quale è già in corso un progetto di sostegno)

Tali condizioni sono attestate dal Servizio Sociale prima della formazione della graduatoria provvisoria. Il punteggio mantiene la sua validità per il periodo di permanenza in graduatoria salvo diversa attestazione da parte del Servizio Sociale.

E.1 - Disagio sociale-abitativo con progetto La condizione riguarda il nucleo familiare in situazione di disagio socio-abitativo sostenuto dal settore Servizi Sociali, in particolare nei seguenti casi: -Nucleo familiare per il quale il Servizio Sociale, avendo valutato lo stato di necessità, rileva un'impossibilità di rendersi autonomo e/o di modificare la propria condizione a causa di fragilità sociali quali: presenza di minori in	punti 12
--	-----------------

<p>situazioni di rischio, grave conflitto familiare;</p> <p>-Persone sole: anziane e/o adulte con patologie rilevanti dal punto di vista sanitario che necessitano di un quadro assistenziale domiciliare adeguato o con limitate capacità di mantenere un contesto anche abitativo autonomo;</p> <p>-Progetto speciale e/o temporaneo: nucleo familiare residente sul territorio con particolare difficoltà di integrazione sociale e/o derivante da situazione sanitaria.</p>	
---	--

Il punteggio E.1 non è cumulabile con i punteggi F.1, F.1 bis, F.2, G.1, G.2, G.3.

II - CONDIZIONI OGGETTIVE

PROVVEDIMENTI DI RILASCIO E SISTEMAZIONI PRECARIE

<p>F.1 - Rilascio dell'alloggio Nucleo familiare residente in un alloggio <u>che debba essere rilasciato a seguito di sentenza con obbligo di rilascio dell'alloggio (escluso il provvedimento esecutivo di sfratto intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale)</u></p> <p>Data di rilascio: precedente alla data di pubblicazione del bando di non oltre 6 mesi.</p>	punti 12
<p>F.1 bis Data di rilascio: successiva alla data di pubblicazione del bando di non oltre 12 mesi.</p>	punti 5
<p>F.2 - Sistemazione precaria con progetto Sistemazione alloggiativa procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica, anche in collaborazione con organizzazioni del privato sociale (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ecc.), sulla base di un progetto formale congiunto tra le due parti, alla data di pubblicazione del bando.</p>	punti 8

I punteggi F.1, F.1 bis, F.2 non sono cumulabili con i punteggi G.1, G.2, G.3 ed E.1.

DISAGIO ABITATIVO

I punteggi G.1 e G.2 non sono riconosciuti qualora la condizione sia stata accertata per il medesimo alloggio nell'ultima graduatoria precedente a favore di altro nucleo familiare divenuto poi assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P).

<p>G.1 - Alloggio improprio Nucleo familiare residente anagraficamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando in alloggio improprio. Sono considerati alloggi impropri la sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per tali quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle abitazioni. (La condizione di alloggio improprio sarà attestata attraverso verifica da parte dei competenti Servizi comunali).</p>	punti 8
<p>G.2 - Alloggio antigienico Nucleo familiare residente anagraficamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando in alloggio dichiarato antigienico da parte dell'autorità competente. Data di rilascio della dichiarazione: precedente alla data di pubblicazione del bando di non oltre 12 mesi.</p>	punti 4
<p>G.3 - Alloggio inidoneo Nucleo familiare residente anagraficamente alla data di pubblicazione del</p>	punti 8

<p>bando in alloggio inidoneo. È inidoneo l'alloggio in cui siano presenti barriere architettoniche che impediscano la fruibilità dei servizi indispensabili (bagno e cucina, soggiorno e camera da letto) e che determinino grave e irrisolvibile compromissione dell'autonomia motoria (anche per la presenza di scale interne e/o esterne) a persone con disabilità documentata da verbale di commissione medica. (La condizione di alloggio inidoneo sarà attestata attraverso verifica da parte dei competenti Servizi Sociali).</p>	
---	--

I punteggi G.1, G.2, G.3 non sono cumulabili fra di loro e con i punteggi F.1, F.1 bis, F.2. ed E.1.

SITUAZIONE ECONOMICA

Non verranno attribuiti punteggi relativi alla condizione economica H.1 nel caso in cui il soggetto richiedente dichiari redditi ritenuti inattendibili (ISEE pari a € 0,00), fatti salvi i redditi esenti ai fini IRPEF e i richiedenti il cui nucleo familiare è sostenuto economicamente in tutto o in parte dal settore Servizi Sociali e di ciò sussista adeguata documentazione.

<p>H.1 - Valore ISEE Nucleo familiare richiedente il cui valore ISEE rientri nelle classi sottoindicate: - ISEE compreso tra € 0,00 ed € 4.000,00 - ISEE compreso tra € 4.000,01 ed € 7.000,00 - ISEE compreso tra € 7.000,01 ed € 10.000,00 - ISEE compreso tra € 10.000,01 ed il limite ISEE per l'accesso all'ERP (€ 20.217,01) Il limite ISEE per l'accesso è aggiornato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L.R. n. 24/2001, dalla Regione Emilia-Romagna.</p>	<p>punti 7 punti 5 punti 3 punti 1</p>
<p>H.2 - Incidenza canone sul valore ISE Nucleo familiare residente in un alloggio con contratto di locazione regolarmente registrato, il cui canone annuale (esclusi gli oneri accessori) incida sul valore ISE, secondo le seguenti fasce di incidenza: da 14% a 18% da 18,01% a 22% da 22,01% a 26% da 26,01% a 30% oltre 30% Il canone annuale da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE. Punteggio riconoscibile solo in caso di possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo per l'abitazione di residenza, stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato. Il punteggio sarà attribuito a fronte della presentazione delle regolari ricevute del pagamento del canone di locazione relative ai 6 mesi precedenti il mese di pubblicazione del bando (alla data di verifica requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, dovranno essere presentate le ricevute relative alle 6 mensilità precedenti il mese in cui viene convocata l'apposita Commissione). Il punteggio non sarà attribuibile nel caso in cui sia stato convalidato un provvedimento di sfratto per morosità.</p>	<p>punti 1 punti 3 punti 5 punti 7 punti 9</p>

4) DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI E DOCUMENTAZIONE PUNTEGGI

Il richiedente, utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che sussistono a suo favore, nonché a favore dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti richiesti.

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000, con l'avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 DPR. 445/2000).

Ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., il Comune accerta i fatti, gli stati e le qualità del concorrente, provvedendo d'ufficio, con diretta certificazione o con acquisizione di documenti presso altra Pubblica Amministrazione.

Il Comune di Finale Emilia ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente Bando corrispondano a verità.

5) FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande presentate dai richiedenti verificandone la completezza e la regolarità. Sulla base delle situazioni dichiarate dal nucleo richiedente, ed accertate dal competente Servizio, si procede all'attribuzione dei punteggi in via provvisoria spettanti per ciascuna domanda.

Il Responsabile del Servizio procede alla formazione ed approvazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi, entro il termine massimo di 40 giorni dalla chiusura del Bando. In calce alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamento in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

La graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per almeno 15 giorni consecutivi. La graduatoria verrà pubblicata con codice identificativo del richiedente e punteggio assegnato. (Il codice identificativo verrà rilasciato al richiedente al momento della presentazione della domanda, unitamente ad una informativa in merito alla tempistica prevista per presentare ricorso e per prendere visione dei singoli punteggi attribuiti).

RICORSI

Entro 30 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all'Art. 6 del Regolamento per l'assegnazione di alloggi di ERP. Il ricorso va inoltrato al Comune, tramite l'Ufficio Protocollo.

ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Entro i 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi, il Servizio competente trasmette alla Commissione la graduatoria provvisoria, unitamente alle domande relative ai ricorsi presentati in tempo utile, nonché le domande per le quali è stata richiesta la verifica, per la formazione della graduatoria definitiva.

RICHIESTA DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

È facoltà del Comune e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità richieste, ogni documentazione e/o ogni elemento utile, anche integrativo, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o scarsamente documentata dal concorrente.

ACCERTAMENTI

È altresì facoltà del Comune e della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'amministrazione finanziaria, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atti ad accertare la reale situazione del richiedente, con particolare riguardo al possesso dei requisiti per l'assegnazione.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

La Commissione, esaminate le domande per le quali il Servizio competente per l'istruttoria ne abbia richiesto la verifica, le documentazioni e gli eventuali ricorsi presentati, redige la graduatoria definitiva, per la successiva approvazione da parte del competente Responsabile del Servizio.

I richiedenti per i quali l'accertamento non sia stato concluso entro il termine di formazione della graduatoria definitiva vengono collocati, con riserva, in attesa della definizione dell'accertamento, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda. Tale riserva è sciolta al momento della conclusione dell'accertamento e, pertanto, fino a tale data non si può procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti richiedenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello attribuito, i richiedenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento, con il punteggio loro spettante.

In caso di parità di punteggio, l'ordine in graduatoria avviene in base al valore ISEE crescente (precedenza al valore ISEE inferiore). In caso di ulteriore parità l'ordine in graduatoria avviene in base alla data di residenza nel Comune (precedenza alla data di residenza più storica); in caso di ulteriore parità in base alla data di presentazione della domanda (precedenza a chi ha presentato per primo la domanda).

Il Comune, qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede ad escludere la domanda dalla graduatoria e a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria, in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione.

Qualora la domanda sia presentata da un richiedente o da un componente del nucleo familiare che ha maturato, nei confronti del Comune, un debito per pagamento di canoni e/o oneri accessori sarà inserita in graduatoria con riserva. Si procederà allo scioglimento della riserva solo qualora sia stato interamente saldato il debito.

Sono esclusi d'ufficio dalla graduatoria coloro che all'interno di alloggi concessi in locazione dal Comune in concessione d'uso siano incorsi nei comportamenti elencati all'art. 30, comma 1 lettera a) – b) – c) della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii.: a) abbiano abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi, ovvero abbiano sublocato in tutto o in parte l'alloggio assegnato o ne abbiano mutato la destinazione d'uso; b) abbiano adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali ovvero abbiano gravemente contravvenuto al Regolamento/disciplinare d'uso degli alloggi; c) abbiano causato gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio.

Sono escluse d'ufficio dalla graduatoria le domande di assegnazione a nuclei familiari con componenti destinatari di un provvedimento di rilascio per casi di occupazione abusiva di alloggio ERP. Il periodo di esclusione è pari a 10 anni dalla esecutività dell'atto di rilascio, come disciplinato dal comma 2, art. 25, L.R. n. 24/2001.

Sono escluse d'ufficio dalla graduatoria per il periodo di due anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 commi 7 ed 8 della L.R. n. 24/2001, le domande di assegnazione di richiedenti che non hanno accettato precedenti assegnazioni o che non hanno occupato l'alloggio entro i termini indicati all'Art. 11 del suddetto Regolamento, con conseguente provvedimento di decadenza. Solo in caso di mancata accettazione e mancata occupazione con atto di decadenza.

Le domande ammesse concorrono alla formazione della graduatoria.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

La graduatoria definitiva è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 30 giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo. La graduatoria verrà pubblicata con codice identificativo del richiedente e punteggio assegnato.

EFFICACIA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non viene sostituita dalla successiva.

6) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Comune assegna gli alloggi disponibili secondo l'ordine di priorità fissato dalla graduatoria definitiva, nel rispetto degli standard abitativi come previsto dall'Art. 10 del Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. La Commissione di cui all'Art. 6 del citato Regolamento verifica inoltre il possesso ed il mantenimento dei requisiti nonché delle condizioni di punteggio, ai sensi e con le modalità di cui agli Artt. 7, 8 e 9 del citato Regolamento.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi dell'Art. 11 del citato Regolamento.

In caso di assegnazione conseguita sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, il Comune dispone l'annullamento del provvedimento di assegnazione, come definito dalla norma dell'art. 29 della L.R. n. 24/2001. Per quanto riguarda l'applicazione dei canoni di locazione si fa riferimento ai criteri definiti dalla Regione e dal rispettivo Regolamento vigente.

7) ALTRE DISPOSIZIONI

Ogni domanda inoltrata precedentemente al di fuori del presente Bando è priva di ogni validità.

La presentazione della domanda di assegnazione implica, la piena conoscenza di tutte le norme stabilite nel presente Bando di concorso nonché la loro accettazione incondizionata senza riserve, e la piena conoscenza di tutte le norme di cui alla L.R. n. 24/2001 e successive integrazioni e modificazioni, norme che con la partecipazione al presente concorso il concorrente si impegna ad osservare.

Per quanto non contemplato valgono le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI

Il presente Bando è pubblicato sul sito web del Comune di Finale Emilia (www.comune.finale.mo.it).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Sportello Sociale/Ufficio Servizi Sociali – Tel. 0535 788308-788312, oppure inviare una email a: servizisociali@comune.finale.mo.it.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Andronaco, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona (Welfare) Tel. 0535 788321 – email: cinzia.andronaco@comune.finale.mo.it.

Tutti i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 modificato con D.Lgs 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al Regolamento Europeo sulla privacy.

Finale Emilia, 19 Maggio 2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Cinzia Andronaco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce documento cartaceo e la firma autografa.